

# COMUNE DI PORNASSIO

PROVINCIA DI IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26

Numero di registro generale:

Numero di protocollo:

**ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.**

Nell'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 nella Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta **Straordinaria** ed in **PRIMA** convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

| NOMINATIVO           | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------|----------|---------|
| FOSSATI EMILIO       | X        |         |
| BALLON Anna Maria    | X        |         |
| BARALDI Matteo       | X        |         |
| COSTA Paola          | X        |         |
| GUGLIELMI Alessandro |          | X       |
| GUGLIERAME Raffaele  | X        |         |
| MARTINO Ennio        | X        |         |
| NANO Giuliano        |          | X       |
| PARIO Giangiacomo    | X        |         |
| RICCARDI Delfino     |          | X       |
| ROSSO Gisella        | X        |         |
| TOTALE               | 8        | 3       |

Presiedono: Sig. FOSSATI Emilio SINDACO

Assiste: Sig. D'URBANO Simona Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Preso atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, conseguentemente, il Comune, fermo restando quanto suindicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate e che il Comune di Pornassio vi ha provveduto con deliberazione consiliare n. 30, in data 25.09.2017, esecutiva;

Considerato che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.l. n. 90/2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Corte dei Conti - Sezione di controllo territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma. 2 T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Richiamate le precedenti deliberazioni aventi ad oggetto la situazione dell'unica società partecipata dal Comune di Pornassio, Società Rivieracqua S.c.p.a., società in house costituita il 14.11.2012 allo scopo di gestire il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese con capitale composto da n. 580 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, partecipata dal Comune nella misura dello 0.465% e che ha un bilancio di esercizio al 31.12.2017 approvato recentemente con una perdita rilevante, per la quale questo Comune aveva già provveduto a costituire apposito impegno nel bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;

Ribadita la necessità di mantenere la partecipazione nella suddetta Società in ragione del servizio svolto e dato atto che, con nota Prot. N. 2660 del 07.12.2018, sono stati richiesti alla suddetta Società i dati necessari per la rilevazione periodica di cui all'art. 20 e che la stessa ha fornito parziale riscontro mediante compilazione della scheda per la rilevazione delle partecipazioni, adottata dal Mef in collaborazione con la Corte dei Conti, la quale viene conservata agli atti e sarà inviata alla competente struttura del Mef e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed verificata la competenza dell'Organo consiliare;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 TU Enti locali;

**Con** votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, Votanti n. 8, Favorevoli n.8, Astenuti n.0, Contrari n.0.

### **DELIBERA**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria alla data del 31 dicembre 2017 delle società in cui il Comune di Pornassio detiene partecipazioni, dirette o indirette;
3. Dare atto che l'unica società partecipata dal Comune di Pornassio è la Società Rivieracqua S.c.p.a., società in house costituita il 14.11.2012 allo scopo di gestire il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese con capitale composto da n. 581 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 cadauna, partecipata dal Comune nella misura dello 0,465%;
4. Mantenere la partecipazione nella suddetta Società in ragione del servizio svolto, non essendo necessario un nuovo piano di razionalizzazione e dando atto che, con nota Prot. N. . 2660 del 07.12.2018, sono stati richiesti alla suddetta Società i dati necessari per la rilevazione periodica di cui all'art. 20 e che la stessa ha fornito parziale riscontro mediante compilazione della scheda per la rilevazione delle partecipazioni, adottata dal Mef in collaborazione con la Corte dei Conti, la quale viene conservata agli atti e sarà inviata alla competente struttura del Mef e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo;
5. Precisare che il Comune di Pornassio ha aderito al Consorzio Energia Veneta non avente tuttavia natura di partecipazione societaria;
6. Precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Trasmettere la presente deliberazione alla suddetta società partecipata e comunicare l'esito della presente ricognizione agli Organi previsti dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

### **Dopodichè**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il presente argomento posto all'ordine del giorno.

**Considerata** l'urgenza di procedere.

**Visto** art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Con** voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

### **DELIBERA**

**Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta si esprime parere favorevole in conformità all'art.49, comma 1, e 147Bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

Regolarità Tecnica e Contabile :

IL RESPONSABILE CONTABILE

F.to Livio Bellando

---

Regolarità 147Bis del TUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D'Urbano Simona

---

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Fossati Emilio

Il Segretario Comunale  
F.to D'Urbano Simona

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to D'Urbano Simona

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000)

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to D'Urbano Simona

---